

La circolare di lavoro e previdenza n. 39/2018

Versamento tardivo della retribuzione: conseguenze distinte tra settore pubblico e privato

di Dario Fiori – consulente del lavoro e dottore commercialista

Il codice civile, all'[articolo 2099](#), rimanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione e dei termini di pagamento. Relativamente agli aspetti procedurali, l'[articolo 429](#), comma 3, c.p.c., individua la rivalutazione monetaria e gli interessi legali quali strumenti di calcolo per il giudice nelle sentenze di condanna al pagamento dei crediti di lavoro. Sulle modalità di utilizzo di tali strumenti, normativa, giurisprudenza e prassi hanno avuto un'evoluzione storica distinta rispetto ai rapporti di lavoro afferenti al settore pubblico e al settore privato.

I crediti di lavoro: aspetti introduttivi

Nel nostro ordinamento il diritto alla retribuzione è individuato dagli articoli [36](#), Costituzione, e [2099](#) cod. civ.. Il citato articolo 36, Costituzione, al comma 1 definisce i noti criteri della proporzionalità e sufficienza della retribuzione al fine di assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa. La previsione civilistica dell'articolo 2099 cod. civ., rimanda alla contrattazione collettiva sia la determinazione della retribuzione che i termini di pagamento.

La mancata corresponsione della retribuzione rappresenta il principale inadempimento contrattuale del datore di lavoro, a cui fa da contraltare la pretesa del lavoratore a vedere soddisfatto il proprio credito.

Costituisce “credito di lavoro”, nella sua più ampia accezione, non solo quello retributivo, ma ogni credito che abbia un nesso causale con il rapporto di lavoro e, quindi, anche il credito per il risarcimento dei danni cagionati al lavoratore dall'inadempimento del datore di lavoro. A titolo di esempio, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità¹ include tra i crediti di lavoro anche le somme derivanti dalla violazione degli obblighi di cui all'[articolo 2103](#) cod. civ..

Il riferimento procedurale previsto per il trattamento dei crediti di lavoro è l'articolo 429, comma 3, c.p.c.:

¹Cass. n. 8893/2010.

“il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.

Il citato [articolo 429](#), c.p.c. individua la c.d. rivalutazione monetaria e la determinazione degli interessi legali dei crediti di lavoro, quali strumenti per ristorare il lavoratore dall'incasso tardivo del suo credito.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione², il principio dell'articolo 429, comma 3, c.p.c., trova applicazione anche nel caso di crediti liquidati ai sensi dell'[articolo 18](#), L. 300/1970, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali, sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con la prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto, ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso del datore di lavoro.

Distinzione del trattamento dei crediti di lavoro tra settore pubblico e privato

Come anticipato nell'introduzione, è opportuno precisare che il regime dei crediti di lavoro nel settore pubblico è parzialmente diverso rispetto al settore privato. Infatti, nonostante la privatizzazione del pubblico impiego abbia reso direttamente applicabili anche al rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. alcune disposizioni applicate nel settore privato³, permangono in tale materia alcune diversità di fondo. Tali diversità derivano dall'[articolo 22](#), comma 36, L. 724/1994: richiamando l'[articolo 16](#), comma 6, L. 412/1991, che in origine vietava, sia per il settore pubblico sia per il settore privato, la cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, la sentenza della Corte Costituzionale [n. 459/2000](#) ha mantenuto tale divieto per il solo settore pubblico. Inoltre, si ricorda che le Amministrazioni pubbliche devono necessariamente attenersi alle direttive impartite dal Ministero del tesoro con il D.M. 352/1998 e con la [circolare n. 83/1998](#).

La principale norma di riferimento, in materia, come detto nell'introduzione, è sicuramente l'articolo 429, comma 3, c.p.c., secondo il quale il giudice, nella sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro⁴, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito,

² Cass. n. 1000/2003.

³ Si vedano l'articolo 2, comma 2 e l'articolo 63, D.Lgs. 165/2001.

⁴ La Corte Costituzionale con le sentenze n. 156/1991 e n. 196/1993, ha previsto l'applicazione dell'articolo 429, comma 3, c.p.c., anche ai crediti relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

condannando il datore di lavoro al pagamento della somma relativa, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. Negli anni '80 sia la giurisprudenza amministrativa che la Consulta hanno riconosciuto anche ai dipendenti pubblici il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro⁵ ex [articolo 429](#), c.p.c..

Ai fini del calcolo della rivalutazione monetaria, l'[articolo 150](#), disposizioni attuative c.p.c. prevede per il giudice l'applicazione dell'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile⁶ dei lavoratori dell'industria.

Negli anni '90 il Legislatore è intervenuto con l'[articolo 16](#), comma 6, L. 412/1991, relativamente ai crediti previdenziali:

“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, (...) l'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.

Con il citato articolo 16, L. 412/1991, viene previsto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per i crediti di natura retributiva.

Successivamente l'[articolo 22](#), comma 36, L. 724/1994, estende il regime introdotto per i crediti previdenziali dal citato articolo 16, comma 6, L.412/1991, anche:

“agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.

Per effetto della norma citata, gli interessi legali, anche nel settore privato, dovevano essere cumulati non già con l'intera rivalutazione monetaria, ma soltanto con l'importo di quest'ultima, eventualmente eccedente l'importo degli interessi medesimi. La Corte Costituzionale, però, con la [sentenza n. 459/2000](#), ha stabilito l'illegittimità costituzionale del citato articolo 22, comma 36, limitatamente alle parole “e privati”, muovendo dall'assunto che le esigenze legate allo stato delle finanze pubbliche che potevano giustificare una simile disposizione per i dipendenti pubblici non potevano avere rilievo per il settore privato. Tale sentenza, di fatto, ha mantenuto il divieto di cumulo solo per il settore pubblico.

Pertanto, per il settore privato, l'articolo 429, comma 3, c.p.c., deve considerarsi applicabile a tutti i crediti di lavoro insorti prima o dopo il 1995, con la conseguente piena cumulabilità tra

⁵ Si vedano le sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7/1981 e n. 27/1983; Corte Cost. n. 52/1986.

⁶ “La scala mobile venne soppressa in Italia con la firma del protocollo triangolare di intesa tra il Governo Amato e le parti sociali avvenuta il 31 luglio 1992”.

interessi legali e rivalutazione monetaria. Al contrario, per il settore pubblico continua ad operare, per i crediti maturati a far data dal 1° gennaio 1995, il divieto di cumulo sancito dall'[articolo 22](#), comma 36, L. 724/1994. I criteri e le modalità di applicazione di tale ultima disposizione sono individuate con decreto del Ministro del tesoro 352/1998⁷.

La natura del credito di lavoro

La giurisprudenza⁸, negli anni, si è dibattuta nella determinazione della natura del credito di lavoro, oscillando principalmente tra le fattispecie di credito di valuta e credito di valore. Tale distinzione ha rilevanti implicazioni di ordine pratico, soprattutto circa le modalità di calcolo degli interessi.

La distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore non si trova all'interno della disciplina delle obbligazioni pecuniarie dettata dal codice civile, in quanto frutto di un'elaborazione giurisprudenziale ormai consolidata, che risponde principalmente a esigenze di giustizia sostanziale.

Elemento distintivo tra le 2 categorie non è l'oggetto della prestazione, che consiste pur sempre nella dazione di una somma di denaro, ma il momento in cui tale oggetto viene determinato.

Come è stato precedentemente detto, la questione riguarda più il settore privato che non quello pubblico. È di immediata evidenza che, sotto il profilo sostanziale, l'[articolo 429](#), comma 3, c.p.c., fa derivare il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria in via immediata dal giorno della maturazione dei suddetti crediti senza necessità di alcuna costituzione in mora e sollevando il lavoratore da ogni onere probatorio; inoltre, sotto il profilo processuale, invece, il giudice deve provvedere d'ufficio e, quindi, anche in assenza di una domanda del lavoratore in tal senso. Il calcolo di rivalutazione, diverso dal regime generale delle obbligazioni pecuniarie risultante dagli articoli [1277](#) ss. cod. civ., ancorato al c.d. principio nominalistico, potrebbe far ritenere che il Legislatore abbia inteso trasformare il credito di lavoro da credito di valuta in credito di valore. I crediti di valuta sono soggetti al principio nominalistico, e, pertanto, in caso di ritardato pagamento, il debitore si libera consegnando la somma originariamente dovuta nel suo importo nominale, con la conseguenza che il rischio per le oscillazioni del valore della moneta ricade interamente in capo al creditore, salva la possibilità di ottenere, a seguito di costituzione in mora ex [articolo 1224](#) cod. civ., gli interessi moratori, da calcolare sull'importo nominale del credito, e l'eventuale maggior danno, del quale, però, dovrà essere fornita la prova.

⁷ Inoltre, si vedano [circolare applicativa n. 83/1998](#) e sentenza del C.d.S. A.P. n. 3/1998.

⁸ Si vedano Cass. n. 8115/1987, Cass. n. 907/1995, Cass. n. 5525/1995, Cass. n. 3281/1998, Cass. n. 6993/1998, Cass. n. 9810/1998, Cass. n. 12523/1998, Cass. n. 2434/1999, Cass. n. 8063/1999.

I crediti di valore, invece, non sono soggetti al principio nominalistico, perché la somma dovuta è espressa in relazione a un valore che costituisce il termine di riferimento per la monetizzazione dell'obbligazione pecuniaria. In questo caso il rischio per le oscillazioni del valore della moneta ricade interamente sul debitore e gli eventuali interessi moratori si calcolano sul capitale rivalutato.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto 3 principali indirizzi in merito alla definizione giuridica dei crediti di lavoro:

- a. un primo indirizzo⁹ ha sostenuto una sostanziale trasformazione del credito di lavoro in credito di valore. In attuazione di tale orientamento, gli interessi sono stati calcolati sull'intero importo comprensivo dell'obbligazione originaria e della sua rivalutazione, analogamente a quanto praticato con riferimento al danno aquiliano e nell'ottica dell'automatico adeguamento della prestazione pecuniaria ai nuovi valori della moneta;
- b. un opposto indirizzo¹⁰ ha, invece, sostenuto che gli interessi devono essere calcolati sull'importo originario dell'obbligazione e non su quello risultante dopo la rivalutazione, operando una netta distinzione tra diritto agli interessi e diritto alla rivalutazione;
- c. un indirizzo intermedio¹¹ ha sostenuto che gli interessi non devono essere calcolati sul capitale rivalutato né sull'importo nominale originario dell'obbligazione, dovendo la rivalutazione essere computata con cadenza periodica a partire dal momento dell'inadempimento e sino a quello del soddisfacimento del creditore e dovendo gli interessi essere successivamente calcolati sulla somma gradualmente incrementata.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con [sentenza n. 38/2001](#), ha sciolto il contrasto giurisprudenziale, accogliendo, nel caso di un rapporto di lavoro del settore privato, la tesi sostenuta dal citato indirizzo intermedio, che inquadra sostanzialmente i crediti di lavoro tra i crediti di valore. Nelle sue motivazioni la Suprema Corte cita la più volte richiamata sentenza della Corte Costituzionale [n. 459/2000](#).

Per quanto riguarda il settore pubblico, invece, il problema è stato affrontato e risolto, in via definitiva, dal Consiglio di Stato, con la [sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 3/1998](#), che ha accolto la tesi del principio nominalistico, visto il quadro normativo già esaminato risultante dall'[articolo 16](#), comma 6, L. 412/1991 e dall'[articolo 22](#), comma 36, L. 724/1994. Tale tesi, inoltre, è ribadita anche nel D.M. 352/1988 e nella [circolare n. 83/1998](#).

⁹ In tal senso si vedano Cass. n. 8115/1987, Cass. n. 12523/1998 e Cass. n. 8063/1999.

¹⁰ In tal senso si vedano Cass. n. 907/1995, Cass. n. 5525/1995 e Cass. n. 9810/1998.

¹¹ In tal senso si vedano, Cass. n. 3281/1998, Cass. n. 6993/1998 e Cass. n. 2434/1999.

Pertanto, nel settore pubblico il credito di lavoro, configurandosi come credito di valuta gli interessi legali, deve essere calcolato separatamente sull'importo nominale del credito, con effetto dal giorno della maturazione del diritto.

Tali principi si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore delle richiamate disposizioni di legge: perciò, per i ratei retributivi maturati fino al 31 dicembre 1994 va corrisposto, oltre agli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), anche il danno da svalutazione; mentre per i ratei maturati successivamente spettano solo gli interessi legali e la rivalutazione può essere attribuita, a titolo di maggior danno, unicamente se e nella misura in cui risulti superiore all'interesse legale¹².

Modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi

Passando alla trattazione delle modalità di calcolo di rivalutazione monetaria e interessi legali, è opportuno precisare il seguente principio ex [articolo 2](#), comma 1, D.M. 352/1998:

“Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Pertanto, qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale”.

La *ratio* dell'utilizzo della suddetta metodologia di calcolo sta nel fatto che il rapporto previdenziale, assistenziale e retributivo non scaturisce da una singola e complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria, ma da una serie di obbligazioni, a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo¹³.

Si applicheranno quindi, un diverso tasso d'interesse legale e un diverso indice Istat, così come si applicherà o meno il cumulo tra interesse legale e rivalutazione monetaria, a seconda di quanto previsto nella normativa¹⁴ vigente nei periodi considerati nel calcolo.

Relativamente al settore pubblico, ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 2, D.M. 352/1998, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali,

¹² C.d.S. A.P. n. 3/1998, C.d.S. n. 2559/2001.

¹³ Cfr. Ministero del tesoro, circolare n. 83/1998.

¹⁴ Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990 sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria fino al 15 dicembre 1990, mentre per il periodo successivo, a partire dal 16 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1994 spettano i soli interessi legali nella misura del 10%; analogamente, per i crediti maturati dal 16 dicembre 1990 e prima del 1995 spettano solo gli interessi legali nella misura del 10% (articolo 2, comma 4, D.M. 352/1998, e Ministero del tesoro, circolare n. 83/1998, punto 2b; dal 1995, invece, come già precisato, l'importo dovuto a titolo d'interessi legali (10% fino al 31 dicembre 1996, 5% dal 1° gennaio 1997, etc.) è portato in detrazione alle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria (articolo 16, comma 6, L. 412/1991, articolo 22, comma 36, L. 724/1994 e articolo 2, comma 1, D.M. 352/1998).

assistenziali ed erariali ed è escluso l'anatocismo. Con riferimento al settore privato, la Corte di Cassazione¹⁵ ha espresso un avviso diverso, sostenendo che la rivalutazione e gli interessi dovrebbero essere calcolati sulle somme al lordo delle ritenute fiscali e contributive.

Ai fini fiscali, le somme da liquidare a titolo d'interesse legale o rivalutazione costituiscono redditi da lavoro dipendente. Ne deriva, pertanto, l'assoggettabilità ai fini Irpef, sia della rivalutazione che degli interessi¹⁶.

Recente giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra settore pubblico e privato: la sentenza della Cassazione n. 14429/2017

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la [sentenza n. 14429/2017](#), ha composto il contrasto esistente sull'applicazione di quanto previsto dall'[articolo 3](#), comma 2, D.M. 352/1998.

Il nodo cruciale della questione si trova nell'[articolo 22](#), comma 36, L. 724/1994, in tema di finanza pubblica: tale norma stabilisce, anzitutto, che l'[articolo 16](#), comma 6¹⁷, L. 412/1991, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. La Corte Costituzionale, con la citata [sentenza n. 459/2000](#), ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma limitatamente alle parole "*e privati*". È rimasto, quindi, in virtù dell'intervento della Consulta, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale per i soli dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza.

I criteri e le modalità di applicazione del citato articolo 22, comma 36, L. 724/1994, sono stati individuati con il D.M. 352/1998 del Ministero del tesoro, che all'articolo 3, comma 2, nel prevedere i criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ha stabilito che tali accessori sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Sulla base di tali premesse l'Adunanza Plenaria ha confermato l'indirizzo secondo cui il calcolo degli accessori deve essere operato al netto delle ritenute di legge, ritenendo produttivo di interessi e soggetto ai meccanismi di attualizzazione del credito solo il denaro che viene posto a disposizione del

¹⁵ Cass. n. 5363/2001.

¹⁶ Cfr. articolo 1, D.Lgs. 314/1997; articolo 3, comma 3, D.M. 352/1998; Mef, circolare, n. 326/E/1997.

¹⁷ Secondo cui l'importo degli interessi legali che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere sulle prestazioni dovute è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

creditore, che incrementi effettivamente il patrimonio del medesimo, e non quello corrispondente alle ritenute alla fonte, operate dal sostituto d'imposta attraverso il rapporto di delegazione *ex lege*, che non sarebbe mai entrato nella disponibilità del dipendente¹⁸.

Sul richiamato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, le Sezioni Unite hanno ritenuto che non sussistono valide ragioni per le quali il giudice ordinario possa disapplicare la norma speciale rappresentata dall'[articolo 3](#), comma 2, D.M. 352/1998, alla cui stregua, in caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli accessori di legge sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

A supporto di tale affermazione, i giudici di legittimità richiamano la citata [sentenza della Consulta n. 459/2000](#), che ha rimarcato la separazione tra la disciplina pubblicistica e privatistica del rapporto di lavoro nel momento in cui, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'[articolo 22](#), comma 36, L. 724/1994, limitatamente alle parole “*e privati*”, ha mantenuto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale per i soli dipendenti pubblici, in attività di servizio o in quiescenza.

I vincoli istituzionali imposti all'attività amministrativa derivanti dal rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, ai quali è estranea ogni logica speculativa, nonché le esigenze di contenimento della spesa pubblica e i vincoli imposti dalla contrattazione di comparto a quella decentrata, oltre che il peculiare regime delle fonti, finiscono per condizionare nel loro insieme il rapporto di lavoro pubblico, dando necessariamente luogo a regole che derogano la disciplina comune di diritto privato.

Tali elementi di specialità fanno escludere alla Corte Suprema che la norma regolamentare in esame possa presentare aspetti di contrarietà alle norme di cui agli articoli [3](#) e [36](#), Costituzione. In particolare, i requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione non possono ritenersi violati dal meccanismo di calcolo in questione, posto che ripetutamente la Consulta ha spiegato che in tali casi occorre fare riferimento non già alle singole componenti di un trattamento, ma alla retribuzione nel suo complesso¹⁹.

¹⁸ In realtà, tale posizione era consolidata ancor prima dell'adozione del D.M. 352/1998, tanto che, ad esempio, già nella sentenza n. 54/1993 del Consiglio di Stato si affermava che “*il conteggio degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) del credito principale va eseguito sulla somma netta liquidata dall'avente diritto in considerazione che il ritardo nel pagamento danneggia l'avente diritto con specifico riferimento alla somma netta che avrebbe dovuto essere corrisposta alla scadenza di legge e non alla somma lorda idealmente comprensiva delle ritenute a vario modo operate dall'Amministrazione; dette ritenute vengono effettuate prima ancora che il credito sia percepito dal titolare, sicché l'integrazione rappresentata dalla rivalutazione e dagli interessi non può che riguardare il credito netto*”.

¹⁹ Corte Cost. n. 154/2014, n. 310/2013 e 304/2013, n. 120/2012, n. 287/2006 e n. 366/2006.

In effetti, per i dipendenti pubblici continua ad operare una disciplina nel complesso più favorevole rispetto a quella dei creditori comuni, giacché ai predetti lavoratori è comunque attribuito automaticamente il beneficio della rivalutazione a titolo di maggior danno ed essendo gli stessi esonerati dall'onere della relativa prova, con conseguente tutela della giusta retribuzione.

A seguito di tali considerazioni la Corte Suprema afferma:

“Il maggior sacrificio per i pubblici dipendenti rispetto ai lavoratori privati in conseguenza di un calcolo degli accessori di legge al netto delle ritenute di legge non può ritenersi causa di trattamento discriminatorio in quanto la ragionevolezza della normativa di riferimento risulta giustificata dalle superiori esigenze di finanza pubblica e permanendo, comunque, un regime di tutela differenziata per i crediti dei dipendenti pubblici rispetto a tutti gli altri crediti ordinari”.

In definitiva, può affermarsi che l'individuazione della base di calcolo costituisce certamente una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo, esteso ai pubblici dipendenti dall'[articolo 22](#), comma 36, L. 724/1994, e ciò esclude che il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute ai dipendenti delle P.A., operato al netto e non al lordo del prelievo fiscale, possa configurare un'ipotesi di eccesso di delega imputabile all'autorità amministrativa demandata dal Legislatore a disciplinare un tale meccanismo di computo.

Aspetti contributivi e fiscali relativi al mancato pagamento della retribuzione

Successivamente all'analisi dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente approfondimento, per completezza di trattazione è necessario esaminare sinteticamente i riflessi di natura contributiva e fiscale connessi alla mancata liquidazione delle retribuzioni.

Sotto il profilo contributivo, vige il noto principio di competenza, per cui tutti gli imponibili sono considerati utili ai fini della determinazione del prelievo, indipendentemente dall'effettiva corresponsione delle retribuzioni.

La *ratio* di tale principio è riconducibile al fatto che la mancata liquidazione della retribuzione non deve avere ripercussioni sulla sfera dell'accREDITAMENTO pensionistico del lavoratore, già gravato dalla mancata percezione della retribuzione.

Invece, secondo la normativa tributaria vige il c.d. principio di cassa allargato ex [articolo 51](#), comma 1, Tuir, per il quale:

“Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Nella prassi viene mantenuto inalterato il LUL predisposto, mentre si riporta all'interno della CU del lavoratore esclusivamente l'imponibile fiscale lordo connesso alle retribuzioni pagate secondo il citato principio di cassa allargato. Infine, mantenere inalterata l'elaborazione del LUL permette al lavoratore di disporre dei titoli utilizzabili per determinare, ai fini della prova, il *quantum* da incassare dal datore di lavoro.